DELEGA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO

Art. 4

Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualita' o professionalita' non sia estinta o revocata, e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646;

b) a coloro i quali nei dieci anni anteriori alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o piu' condanne a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di eta' superiore a sessantacinque anni, a pena detentiva complessiva superiore a quattro anni per delitti non colposi. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali e' intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;

b) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

c) dei reati estinguibili per effetto della presente o di precedenti amnistie.
Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal comma 1.

Versione in vigore dal 15 dicembre 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Estremi	Legge 12 dicembre 1986, n. 861
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delega-al-presidente-della-repubblica-per-la-concessione-di-amnistia-1986/art-4-condizioni-soggettive-per-l-applicabilita-dell-amnistia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it